

ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 BROKER (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. B)

Ragione sociale	ALTEX ASSICURAZIONI di Giuseppe Cali
N° iscrizione RUI	B000104074
Data di iscrizione	12 Luglio 2018
Sezione	B – Broker
Responsabile attività e Rappresentante legale	Giuseppe Cali
Sede legale	VIA ROMA, 75/A – 95025 ACI SANT'ANTONIO
PEC	giuseppecali@pecimprese.it
Sito	https://www.altexassicurazioni.it

Il contratto assicurativo della compagnia _____ è proposto dal Broker in qualità di:

Il Broker, attività svolta su incarico del cliente;

Collaborazioni

- L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
- L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012 - con il seguente altro intermediario emittente: Altex Assicurazioni di Giuseppe Cali, iscritto nel RUI – Sez. B – N° iscrizione B000104074 in qualità di proponente.

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di: esclusiva non esclusiva

Con riguardo al contratto proposto, la struttura opera in qualità di broker, ovvero in qualità di collaboratore dell'intermediario indicato al punto 1.4.

2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; comunica, in apposito elenco, messo a disposizione del cliente, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni e le collaborazioni con altri intermediari con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 L'intermediario assicurativo indica

La natura del compenso	<input type="checkbox"/> onorario corrisposto direttamente dal cliente <input type="checkbox"/> commissione inclusa nel premio assicurativo <input type="checkbox"/> benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata <input checked="" type="checkbox"/> combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra <input type="checkbox"/> altro tipo di compenso
Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente	<input type="checkbox"/> l'importo del compenso – con emissione fattura ai sensi art. 106 C.A.P. <input checked="" type="checkbox"/> se non è possibile indicare l'importo, il metodo per calcolarlo – importo proporzionale, calcolato in percentuale sul premio lordo di polizza, che in ogni caso non potrà superare l'importo del 50% del premio – con emissione fattura ai sensi art. 106 C.A.P.
Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite rispetto al premio globale (Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice)	<input type="checkbox"/> valore assoluto <input checked="" type="checkbox"/> valore percentuale <input type="checkbox"/> altro tipo di compenso

3.2 La misura delle provvigioni - riconosciute dalle imprese per le polizze RCA sono le seguenti:

COMPAGNIA	AUTOVEETTURE	AUTOCARRI	MOTOCICLI/ CICLOMOTORI	ALTRO	NATANTI
Insurance JSC Dallbogg	0%	0%	0%	0%	0%
PRIMA Assicurazioni S.p.A.	8%	8%	8%	/	/
Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – F.lli Buffo & Figli Ag. 39420	6%	5%	5%	/	/
Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Aiello – Ag. 865	5%	5%	5%	5%	5%
B2C Innovation S.p.A.	4%	4%	4%	4%	/
Adriatic Osiguranje d.d.	12%	/	/	/	/
MetLife Europe d.a.c	/	/	/	/	/
Cattolica Assicurazioni – Agenzia Pirrera – Ag. 1130	5%	5%	/	/	/
Darag Italia S.p.A. – Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Amante	/	/	/	/	/

Si precisa che le provvigioni RCA sopra indicate sono riconosciute al Broker in caso di polizze emesse in qualità di Broker diretto, mentre spettano tutte o in parte all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.4.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

c. il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker e/o ai suoi collaboratori NON ha immediato effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e, conseguentemente, NON impegna l'impresa, o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici, ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In tal caso l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa/agenzia.

Luogo e data _____

Firma del contraente per ricevuta del presente documento _____